COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO

Città Metropolitana di Palermo

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE REGISTRAZIONI AUDIO-VIDEO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

INDICE

Art. 1 Oggetto
Art. 2 Informazione sull'esistenza di mezzi di registrazione
Art. 3 Registrazione audio effettuata dal Comune
Art. 4 Ripresa audio-video in streaming
Art. 5 Autorizzazione alla registrazione da parte di soggetti terzi
Art. 6 Diritto di cronaca
Art. 7 Limiti alla registrazione delle sedute
Art. 8 Limiti di trasmissione e commercializzazione
Art. 9 Interviste
Art.10 Norme di rinvio
Art.11 Gestione dei disservizi
Art.12 Sanzioni
Art.13 Entrata in vigore

Art.1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina le riprese audio-video delle sedute del Consiglio Comunale effettuate direttamente dal Comune o da soggetto preventivamente ed espressamente autorizzato dal Presidente del Consiglio; nonché la relativa trasmissione su internet, tramite pagina web, o su rete radiotelevisiva.

Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi regolamenti comunali vigenti.

Art. 2 - Informazione sull'esistenza di mezzi di registrazione

Il Presidente del Consiglio ha facoltà di autorizzare riprese e trasmissioni televisive e su web, riprese fotografiche, registrazioni audio e video fornendo preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta consiliare circa l'esistenza di mezzi idonei alla registrazione, disponendo, anche ai fini della conoscenza da parte del pubblico, che nella sala consiliare vengano affissi specifici cartelli.

Art. 3 - Registrazione audio effettuata dal Comune

Delle sedute del Consiglio Comunale viene sempre effettuata la registrazione audio, su supporto magnetico. Il contenuto della registrazione viene allegato al processo verbale dell'adunanza.

Art. 4 - Ripresa audio-video in streaming

Il Comune di Belmonte Mezzagno, allo scopo di favorire la massima partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente, procede alla ripresa audiovisiva delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale, finalizzata alla loro diffusione attraverso il sito Internet istituzionale, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e tutela della riservatezza.

Art. 5 - Autorizzazione alla registrazione da parte di soggetti terzi

L'ammissione nell'aula consiliare di telecamere e di altri strumenti di registrazione, l'utilizzo di servizi ed il collegamento delle attrezzature devono essere autorizzati, nel rispetto delle prerogative del Consiglio Comunale e degli altri organi istituzionali, dal Presidente del Consiglio, sentiti i Capigruppo.

A tal fine i soggetti interessati dovranno presentare, almeno 2 giorni prima della seduta consiliare, apposita istanza di autorizzazione, in forma scritta, diretta al Presidente del Consiglio Comunale, nella quale dovranno essere chiaramente evidenziati:

- soggetto promotore (in caso di associazioni, comitati, enti, ecc. la domanda dovrà anche indicare il nominativo del legale rappresentante ovvero del presidente);
- modalità delle riprese;
- finalità perseguite;
- modalità di trasmissione (radiotelevisiva, web, diretta, differita);
- estremi identificativi del titolare/responsabile del trattamento dati a seguito delle riprese e della loro diffusione.

Il Presidente del Consiglio Comunale può rilasciare l'autorizzazione, di norma, prima dell'inizio della seduta.

L'autorizzazione fornita comporterà l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di

privacy ai sensi del D.Lgs. n.101 del 10 agosto 2018 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.

Art. 6 - Diritto di cronaca

Oltre al soggetto autorizzato ai sensi dell'articolo precedente, è consentita la ripresa delle adunanze a mezzo di registratori vocali, videocamere e mezzi comunque idonei a tale scopo da altri soggetti, nei soli casi in cui debba essere garantito il diritto di cronaca, dovuto a fatti ed episodi di rilevante attualità, da parte degli organi di informazione, iscritti al registro del tribunale competente per territorio, ai sensi della vigente normativa in materia, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio Comunale, sentiti i capigruppo.

E' tassativamente vietata ogni attività privata di registrazione, sotto forma di audio e video, al di fuori dei casi autorizzati ai sensi degli artt. 4 e 5.

Art. 7 - Limiti alla registrazione delle sedute

Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come "sensibili" dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che attengono lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l'adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, la vita e le abitudini sessuali.

Parimenti sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qual volta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che, insieme a quelli sensibili, vanno a costituire la categoria dei dati "giudiziari" vale a dire quelli che sono idonei a rivelare l'esistenza, a carico dell'interessato, di alcuni provvedimenti di carattere penale.

Le riprese audiovisive riguardanti discussioni consiliari aventi ad oggetto dati diversi da quelli sensibili o giudiziari che presentano, tuttavia, rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati e alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinarne, possono essere limitate sulla base di richieste pervenute in tal senso da parte del Presidente del Consiglio o di ciascuno dei Consiglieri Comunali o di terzi presenti alla seduta.

Non potranno essere fatta oggetto di ripresa audio-video le pause e le interruzioni espressamente autorizzate dal Presidente del Consiglio Comunale.

E' altresì vietato riprendere gli eventuali spettatori.

Il Presidente del Consiglio ha facoltà di inibire o interrompere in qualsiasi momento le riprese nell'ipotesi in cui ravvisi la violazione delle disposizioni sopra indicate ed in ogni caso

in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare.

E' tassativamente vietato effettuare riprese in sedute dichiarate segrete a norma del regolamento comunale.

Non è consentito ai soggetti autorizzati di esprimere opinioni o commenti durante le riprese.

Art. 8 - Limiti di trasmissione e commercializzazione

La diffusione delle immagini registrate è consentita in ambito locale, nazionale e su web.

E' consentita soltanto la diffusione integrale delle riprese effettuate, in quanto unica modalità coerente con le finalità dell'informazione pubblica completa e trasparente, eccezion fatta per le sole trasmissioni che garantiscono il diritto all'informazione (es. telegiornali).

E' vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte del soggetto autorizzato, il quale ha l'obbligo di fornire gratuitamente al Comune un DVD contenente la completa registrazione di ogni seduta consiliare. Il soggetto autorizzato che violi il principio di imparzialità sia nelle riprese che nella diffusione delle immagini incorrerà nelle sanzioni di cui al successivo art. 10.

E' vietato veicolare le immagini associandole a messaggi pubblicitari, sia politici che commerciali.

Art. 9 - Interviste

Gli Amministratori ed i Consiglieri Comunali potranno concedere interviste esclusivamente all'esterno della sala consiliare, al fine di evitare ogni intralcio ai lavori del Consiglio durante lo svolgimento delle sedute.

Art. 10 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al codice in materia di protezione del dati personali e degli altri regolamenti comunali.

Art. 11 – Gestione dei disservizi

I lavori del Consiglio Comunale devono procedere e non possono in nessun caso essere interrotti qualora si verificasse un guasto o malfunzionamento alle apparecchiature di registrazione audio o video.

Art. 12 - Sanzioni

La violazione delle disposizioni e dei principi di cui al presente regolamento o dell'autorizzazione comporta la decadenza immediata dell'autorizzazione stessa ed il divieto di rilasciare una nuova autorizzazione al medesimo soggetto per un periodo di 3 anni.

Per le violazioni delle disposizioni inerenti il presente regolamento si applica, altresì, con provvedimento del Sindaco, la sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 a € 1.000,00.

Art. 13 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo che è divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.